



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio SUAP – attività produttive

Vendita di oggetti preziosi

Descrizione delle condizioni di servizio: Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

La vendita di preziosi al dettaglio o all'ingrosso, nuovi o usati, è soggetta a istanza allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio affinché l'Ente rilasci l'autorizzazione prevista dall'art. 127, comma 1 e art. 128 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

In particolare l'art. 127 T.U.L.P.S. prevede che i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. La licenza del Questore non è, però richiesta per coloro, come gli orafi, che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.

Subentro nella titolarità dell'autorizzazione

Ogni autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura ai sensi del TULPS è personale. Pertanto deve essere trattato come "nuova richiesta di autorizzazione" ogni caso di subentro nella titolarità, per qualunque motivo, ivi comprese le variazioni societarie. Compilare in STAR l'endoprocedimento PS4 ed attendere poi comunicazioni specifiche dall'Ufficio Licenza della locale Questura.

Procedura

Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari è possibile consultare la scheda Ateco alla URL: <https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/normativa/L719/32.12.1>

IMPRESA ARTIGIANA

L'avvio di una attività di commercio di oggetti preziosi (nel caso di impresa ARTIGIANA) è soggetta a SCIA da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri.

In tal caso è prevista l'iscrizione presso l'Albo delle imprese Artigiane, non è richiesta l'autorizzazione della Questura (art. 14 comma 3 D.Lgs. 251/1999 che recita "Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane") ed è richiesta l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. In tal caso per l'avvio dell'attività deve essere presentata al SUAP territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività provvista della idonea documentazione e la richiesta di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (si invita pertanto ad indicare se l'attività esercitata è artigianale o non artigianale essendo soggetta a procedure differenti).



Dopo aver denunciato l'inizio attività al Registro Imprese, occorrerà presentarsi al Registro Assegnatari Marchi di Identificazione, per l'ottenimento del marchio stesso.

IMPRESA NON ARTIGIANA

L'avvio di una attività di commercio di oggetti preziosi (nel caso di impresa NON ARTIGIANA) è soggetta a SCIA condizionata da presentare esclusivamente in modalità telematica al Portale SUAP del Comune di Velletri.

Coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi (compresi i titolari di compro oro) per l'avvio dell'attività è necessario che attendano il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Questura competente (vedi <https://www.poliziadistato.it/articolo/licenza-in-materia-di-oggetti-preziosi>).

La licenza ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d. "succursali") appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.

L'autorizzazione (art. 127 TULPS) è pertanto personale, ha validità sul territorio nazionale e carattere permanente (art.11 Regolamento attuativo TULPS).

Dopo aver denunciato l'inizio attività al Registro Imprese, occorrerà presentarsi al Registro Assegnatari Marchi di Identificazione, per l'ottenimento del marchio stesso.

L'iscrizione nel Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione deve essere richiesta dalle imprese che intendono effettuare l'attività di fabbricazione, importazione e vendita di metalli preziosi.

L'istanza, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata per posta alla Camera di Commercio di Roma - Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma (vedi link: https://www.rm.camcom.it/pagina310_metalli-preziosi.html).

COMUNICAZIONE ATTIVITÀ IN DEROGA

Per quanto concerne la comunicazione di attività in deroga per emissioni in atmosfera vanno seguite le indicazioni contenute al seguente link: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-energia/emissioni-in-atmosfera/pagine-a-contenuto-tecnico-sulle-emissioni-in-atmosfera/dichiarazioni-deroga-dichiarazioni-non-emissione-fumi/>.

Documentazione da allegare

IMPRESE NON ARTIGIANE

Per le imprese NON ARTIGIANE la competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare l'istanza, (regolarizzata nel bollo) corredata della relativa documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 127 TULPS):

- indicazione dei soggetti per i quali è richiesta la licenza, il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la propria sede, la natura degli affari che saranno svolti, la tariffa delle operazioni, nonché il personale che intende impiegare distinguendo tra rappresentati, dipendenti e collaboratori;
- se si tratta di soggetto già titolare di licenza in un altro Stato membro dell'U.E., la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività per cui richiede la licenza, nello Stato d'origine;



- per l'esercizio temporaneo e/o occasionale delle attività ricomprese nell'art. 127 del T.U.L.P.S. da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, sono previsti gli stessi adempimenti di cui alla precedente lettera a;
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa pari ad € 270,00;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società;
- dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.;
- relazione sul ciclo di lavorazione e dichiarazione da parte dell'impresa se trattasi di attività artigiana o non artigiana;
- comunicazione a Città Metropolitana di Roma Capitale per attività in deroga relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (da presentare mediante Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale al seguente link: <https://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.it/activity/9966>) per laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli.

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I LOCALI:

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività;
- planimetria quotata in scala 1:100 della sede in cui verrà svolta l'attività con layout attrezzature e locali;
- Relazione tecnico descrittiva del locale e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che dovranno essere già installate e conformi ai “requisiti richiesti per la sede di lavorazione/commercio”;
- estremo certificato agibilità o segnalazione agibilità dei locali;
- **se in esercizio di vicinato** allegare le dichiarazioni integrative alla SCIA per esercizio di vicinato (in tal caso si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso);



- se in media o grande struttura di vendita allegare le dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione propria delle medie e grandi strutture di vendita (in tal caso si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi del Comune e del Questore, senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso); In caso di commercio elettronico se presente deposito allegare tutta la documentazione tecnica relativa al deposito.

IMPRESE ARTIGIANE

- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività;
- planimetria quotata in scala 1:100 della sede in cui verrà svolta l'attività con layout attrezzature e locali;
- Relazione tecnico descrittiva del locale e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che dovranno essere già installate e conformi ai "requisiti richiesti per la sede di lavorazione/commercio";
- segnalazione o certificazione agibilità dei locali;
- relazione sul ciclo di lavorazione e dichiarazione da parte dell'impresa se trattasi di attività artigiana o non artigiana;
- comunicazione a Città Metropolitana di Roma Capitale per attività in deroga relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (da presentare mediante Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale al seguente link: <https://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.it/activity/9966>) per laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli.

COMMERCIO ALL'INGROSSO E LABORATORIO ARTIGIANALE

Con riferimento ai titolari di licenza per la fabbricazione e il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 T.U.L.P.S il Ministero dell'interno ha precisato quali sono le categorie di soggetti esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di P.S. e dall'obbligo del relativo pagamento della tassa di concessione governativa.

In particolare tali soggetti, alla luce della normativa vigente e di quanto affermato dal Ministero dell'Interno, si possono individuare secondo lo schema seguente:

1. Cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie ed arti affini.
2. Artigiani orafi che, iscritti all'albo delle imprese artigiane, eseguono attività di fabbricazione di oggetti preziosi. Per quel che concerne invece, la necessità che tali soggetti si muniscano della licenza per il commercio dei propri manufatti, occorrerà distinguere due diverse ipotesi.

L'artigiano non dovrà munirsi del citato titolo di polizia quando deve ritenersi prevalente l'attività di fabbricazione di oggetti preziosi rispetto alla commercializzazione degli stessi, come ad esempio nel caso di cessione dei beni prodotti su commissione da parte di privati o di aziende del settore. Come pure, non occorrerà l'autorizzazione in parola allorquando, pur mancando un'espressa commissione, i beni vengono acquistati da ditte autorizzate al commercio di preziosi all'ingrosso o al dettaglio.



Diversamente, invece, gli artigiani orafi dovranno munirsi del titolo di polizia di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. quando svolgono attività di vendita al minuto di oggetti preziosi nei locali adiacenti al laboratorio di produzione, ovvero in locali da questi distinti.

L'attività di commercio all'ingrosso è pertanto incompatibile con quella di artigiano e la commercializzazione dei propri manufatti direttamente nei locali di produzione comporta la cancellazione in Camera di Commercio come impresa artigiana.

E' possibile effettuare entrambe le attività richiedendo per entrambe la licenza del Questore.

INCASTONATORE DI PIETRE PREZIOSE

Solo in caso di impresa non artigiana. Ente competente a rilasciare la licenza è la Questura.

Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale: Trattasi di SCIA condizionata all'acquisizione della licenza da parte della Questura.